



Comune di Borgonovo Val Tidone
Provincia di Piacenza



Allegato D

**PIANO GENERALE DI SETTORE
PER GLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
Variante 2009-2010**

Adottato il 31/07/2009

con delibera di C.C...n.41

Approvato il

con delibera di C.C. n°

PIANO GENERALE DI SETTORE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Variante di adeguamento alla Del. Reg. 5 febbraio 2009 Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti" (Proposta della Giunta regionale in data 22 dicembre 2008, n. 2303)
approvata con Del. C.C.....

**CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI**

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente Allegato normativo "Piano generale di settore per gli impianti di distribuzione dei carburanti" costituisce riferimento per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti di carburante, ai sensi della Delibera Regionale 5 febbraio 2009 Modifiche alla delibera del Consiglio regionale n. 355 dell'8 maggio 2002 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti." (Proposta della Giunta regionale in data 22 dicembre 2008, n. 2303).

Art. 2 Definizioni

1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.
2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie.
3. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore, così come disciplinati dal successivo art. 4.
4. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo.
5. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
6. Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, delle quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo.
7. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento.
8. L'erogato di un impianto è dato dalla somma di tutti i prodotti per autotrazione venduti nell'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF), ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione.
9. Un impianto è di utilità pubblica qualora la distanza dall'impianto più vicino sia superiore a Km quindici in pianura e a Km cinque in appennino. Dette distanze vanno misurate con

riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.

10. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di imprese produttive o di servizio.

Art. 3 Disposizioni riguardanti gli impianti stradali

Tipologie di nuovi impianti

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del relativo servizio self-service pre-pagamento. I nuovi impianti, realizzati al di fuori della zona appenninica, devono essere dotati anche del prodotto metano o del prodotto GPL. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati di:

a) almeno due colonnine multidispenser a doppia erogazione per benzina e gasolio e, al di fuori della zona appenninica, di almeno due erogatori o un doppio erogatore di metano, ai quali deve essere garantita una capacità di compressione minima di 450 mc/h. o di GPL;

b) servizi igienico sanitari per gli utenti, anche in condizioni di disabilità, con almeno un posto di parcheggio funzionale all'utilizzo dei servizi igienici;

c) impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito;

d) impianto fotovoltaico o ad altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica con potenza installata di almeno 8 KWp, o sistema di cogenerazione a gas ad alto rendimento. Nel caso in cui quanto sopra non sia tecnicamente possibile, la dotazione si intende soddisfatta con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove ha sede l'impianto, ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

e) locale per il ricovero del gestore;

f) pensilina di copertura delle aree di rifornimento;

g) serbatoi per benzina e gasolio di capacità complessiva pari ad almeno mc 60 e idonei al rifornimento di almeno quattro tipologie di prodotti; al di fuori della zona appenninica, qualora l'impianto eroghi GPL, uno o più serbatoi per GPL di capacità complessiva pari ad almeno mc 30.

2. Per la realizzazione dei nuovi impianti si deve tener conto delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti (PSC, RUE, POC), delle distanze minime previste dalle norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale, delle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento, nonché delle prescrizioni fiscali e delle norme poste a tutela della salute, dell'ambiente, della pubblica incolumità e dei beni storici e artistici.

3. Tutti i nuovi impianti devono essere realizzati in modo che il rifornimento dell'impianto e il rifornimento dei veicoli avvengano fuori dalla sede stradale.

Art. 4 Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:

- a) la variazione del numero di carburanti erogati;
- b) la variazione del numero di colonnine;
- c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
- e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
- g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
- j) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali.

3. Le modifiche di cui alla lettera a) relative all'aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune; l'autorizzazione è subordinata al possesso delle dotazioni previste dalle lettere a), g), relativamente ai nuovi prodotti autorizzati, nonché dalle lettere b), f) del comma 1 dell'art. 4. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j), è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

4. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica e deve essere autorizzata.

PARAMETRI URBANISTICI

Art. 5 Aree idonee all'insediamento

1. Il Comune in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti (PSC, RUE, POC) individua le seguenti zone idonee all'insediamento di impianti di carburante:

D.M. 02/04/1968	P.S.C. 2007
Zone B)	Ambiti consolidati
Zone C)	Ambiti per nuovi insediamenti
Zone D)	Ambiti per nuovi insediamenti produttivi Ambiti per Centri funzionali
Zone E)*	Ambiti Rurali
Zone F)	Ambiti per servizi collettivi

* Nelle zone "E" esclusivamente in adiacenza o lungo strade di proprietà pubblica e/o in adiacenza di Centri o nuclei abitati come individuati dal PSC e dal RUE.

Art. 6 Indici di edificabilità

1. Il Comune tenendo conto della necessità di superfici adeguate per le aree di rifornimento, di parcheggio e di sosta temporanea di automobili e autoveicoli pesanti, nonché per idonee aree verdi e per le aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti determina la superficie massima in mq. 10.000. Le rampe di accelerazione e decelerazione sono parte integrante della superficie dell'impianto.

2. Sulle aree d'intervento il calcolo delle superfici utili verranno computate considerando gli indici di seguito riportati, da applicare sia agli interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione, con l'obbligo di utilizzare almeno il 50% della Superficie Fondiaria (Sf) per le strutture direttamente connesse con l'impianto carburanti.

- Altezza massima del fabbricato m. 5,00

- U.f. = 0,05 mq/mq ad eccezione della pensilina, delle aree di lavaggio e assistenza agli autoveicoli, delle aree e delle strutture tecniche direttamente connesse con l'attività di distribuzione carburante.

Art. 7 Distanze dai confini

La distanza minima dai confini di proprietà non potrà essere inferiore a m. 5,00.

La distanza dai fabbricati esistenti su proprietà limitrofe non potrà essere inferiore a m. 10,00.

ATTIVITA' INSEDIABILI

Art. 8 Tipo di attività insediabili

All'interno delle aree interessate all'insediamento di impianti di distribuzione carburanti, in coincidenza con il rilascio dell'autorizzazione, potranno essere rilasciate autorizzazioni amministrative per l'insediamento di attività commerciali connessi alla persona ed al mezzo. Dette attività potranno insediarsi su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 114/98, nonché di quelle determinate dal Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato.

Art. 9 Superfici per l'attività commerciale

Le superfici destinate alle attività commerciali di cui all'art. 8) dovranno essere dotate di parcheggi privati aventi una superficie uguale o superiore a quella usata per l'attività commerciale stessa adeguandosi a quanto stabilito dal Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali vigente per attività analoghe poste al di fuori delle aree dell'impianto.

Dette aree dovranno risultare in aggiunta alla superficie minima prevista per l'impianto di distribuzione dei carburanti e devono essere organizzate in modo da non interferire con il livello di sicurezza e funzionalità dell'impianto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto si fa riferimento alla Del. Reg. 5 febbraio 2009 Modifiche alla Delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti", oltre che a disposizioni, leggi e regolamenti vigenti.